

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.

Sede legale Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)

C.F. e Partita Iva 03021460609

Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com

Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494

Capitale sociale euro 10.000,00

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Memoria difensiva

Udienza del 20.01.2022

Causa RG. 56/2021

per **BOCCIA ANNA**, nata a Catania (CT) il 13.09.1967, c.f.

BCCNNA67P53L628U, rappresentata e difesa giusta procura che si allega unitamente e disgiuntamente fra loro dagli Avv.ti Antonio Rosario (cf. BNGNNR65E08I838T) del foro di Frosinone e Avv. Paolo Zinzi (c.f. ZNZPLA88L16D810T) e del foro di Cassino. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma 2 c.p.c. si comunicano i seguenti indirizzi

pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it
avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it e contatti fax 0776/809862

appellato

contro

M.I. – Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore e Ufficio Scolastico Provinciale di Siena (c.f. 80003960525) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. 80039250487) presso i cui uffici in Firenze Via degli Arazzieri n. 4 sono *ex lege* domiciliati ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it fax 055/472555

appellante

**** ** ***

Il MIUR e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena hanno



proposto domanda di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza numero 725/2020 del Tribunale di Siena, sezione lavoro.

Con la decisione impugnata il Tribunale di Siena ha così statuito in dispositivo: *“accerta il diritto del/la/lle/i docente/i ricorrente/i – Anna Boccia – ad essere inserito/a/e/i nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (Siena) e nella II delle Graduatorie di Istituto, per le classi concorsuali di riferimento in atti specificate, nella qualità di docente/i regolarmente abilitato/a/e/i all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; ordina al Ministero IUR la conseguente attuazione conformativa, disponendo l'inserimento del/la/lle/i docente/i ricorrente/i nelle suddette graduatorie attualmente vigenti...”*.

La decisione è stata gravata con contestuale proposizione di istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Si costituisce in giudizio per l'udienza di discussione della inibitoria ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza parte appellata rilevando quanto segue in

DIRITTO

Preliminarmente in rito

I

Difetto di contraddittorio

Mancata notificazione ai controinteressati, parti del giudizio di primo grado, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

La decisione di primo grado è stata resa nei confronti del



Ministero resistente e dei: *“docenti nella II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell’Ambito Territoriale della Provincia di Siena e nei confronti di tutti coloro inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e in cui parte ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., classe di concorso A045, A046, A047, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell’inserimento “pleno iure” di parte ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie di Istituto e Ia fascia delle Graduatorie provinciale della Provincia di Siena, valide per il biennio 2020/2022, classe di concorso A045, A046, A047 che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente” (che resteranno contumaci)”....”* così testualmente in sentenza.

La sentenza di primo grado individua così le parti del giudizio di appello.

Il MIUR non ha appellato la parte della sentenza in cui individua i soggetti del giudizio: le parti processuali sono ormai definite.

La notifica, quindi, andava effettuata nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

Ma l’appellante non ha notificato né deduce di aver nemmeno tentato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza cautelare ai controinteressati.

Significativo al riguardo il disposto di cui all’art 331 c.p.c.:”....

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di



comparizione....”

Si eccepisce la non integrità del contraddittorio.

II

Esistenza di numerosi pronunziamenti favorevoli alla tesi della ricorrente in primo grado ad opera di Giudici di primo grado in conformità all'decisione del Tribunale di Siena

L'appello e l'istanza cautelare non sembra, inoltre, nemmeno fornito del requisito del *fumus boni juris*.

Al riguardo va osservato che la ricostruzione dell'appellante ipotizza che il Tribunale di Siena emetta in maniera sistematica e quasi predeterminata sentenze sfavorevoli al MIUR aderendo in maniera acritica alla ricostruzione del ricorrente ponendosi come isolato difensore della tesi proposta. In realtà va evidenziato che l'argomento, oltre che ad essere discutibile sotto il profilo giuridico, non rispecchia la realtà storica.

Come ben noto al Ministero, che ben si guarda dal riferirlo, numerosi tribunali, ormai, aderiscono alla tesi sostenuta da parte ricorrente e condiviso al tribunale di Siena che attribuisce al combinato possesso dei 24 CF e del diploma di laurea valore abilitante

Al riguardo vanno richiamate le decisioni dei seguenti Tribunali di primo grado: *ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di Brescia, Tribunale di Cosenza, Tribunale di Napoli come da



giurisprudenza allegata).

Inoltre non è senza significato osservare che, ad oggi, non vi è alcun pronunciamento di 2° grado né in senso favorevole né in senso sfavorevole alle argomentazioni del tribunale di Siena che **non possono certo essere considerate *prima facie* infondate per il solo fatto di essere numerose.**

Ma anche ad una più approfondita disamina del merito non può certo affermarsi che l'appello sia assistito da un profilo di fondatezza per le ragioni che innanzi si esporranno.

Prima di evidenziare le ragioni di diritto a sostegno della posizione dell'appellato sin dalla fase cautelare e riservandosi più approfondite argomentazione alla fase di merito va evidenziato il preliminare profilo di inammissibilità dell'appello che si pone in aperta violazione dell'articolo 342 c.p.c.

Preliminarmente in rito

Inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc

In forza dell'art. 342 c.p.c. l'appello deve espressamente contenere:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'atto introduttivo del presente giudizio non individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sarebbero affette ed è di fatto impedito comprendere sotto quale profilo la Sentenza dovrebbe essere



riformata.

Ex adverso ci si limita ad indicare in modo apodittico (si veda pag. 4 ultimo cpv) che la Sentenza viene appellata “..nella sua totalità” e ciò, in palese violazione dell’art. 342 c.p.c.

L’impugnazione difetta in pratica tanto sotto il profilo argomentativo, ovvero dell’indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento, quanto il profilo censorio, ovvero l’indicazione del perché si assume sia stata violata la legge.

Vi è, evidentemente, un profilo di inammissibilità dell’appello certamente incide sulla delibazione dell’istanza di sospensione

Nel merito

In via preliminare

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisca alla docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l’identità tra l’abilitazione all’insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell’articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e dell’articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo e confermato dalla sentenza del tribunale di La Spezia è dato dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: “....un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito



con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

Sul valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 crediti formativi universitari con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le ricorrenti hanno dimostrato mediante precisi richiami normativi il valore abilitante del titolo di laurea unitamente 24 crediti formativi universitari.

Le docenti hanno evidenziato che l'evoluzione normativa consente di affermare come il possesso dei 24 CFU sia ormai ritenuto titolo abilitante all'insegnamento.

Ciò emerge dalle seguenti considerazioni:



a) I 24 cfu non sono titolo di accesso alla terza fascia; infatti per accedere alla 2° fascia delle G.I. è necessario e sufficiente il solo titolo di laurea o diploma;

b) Il Ministero dell'Istruzione, per *facta concludentia*, ha riconosciuto l'irrilevanza dell'abilitazione quale titolo di accesso alla 2° fascia delle G.I. ed ai concorsi: ed infatti non ha più attivato le procedure di abilitazione e l'ultima procedura abilitante (Pas, Tfa e SISS) risale al 2013;

c) La normativa nazionale consente l'accesso ai docenti laureati in possesso dei 24 cfu di accedere ai successivi concorsi, riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e conseguentemente riconosce, senza timore di smentita, il valore abilitante della laurea con i 24 cfu.

d) La normativa dell'Unione Europea costituita dalla Direttiva 2005/36/CE non prevede l'abilitazione quale titolo di accesso (cfr. motivo III ricorso primo grado e in appello);

e) Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

f) In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

Sulla scorta di tali considerazioni il ricorrente afferma che vi è stata una ridefinizione normativa del percorso abilitante che si conclude espressamente con l'affermazione del valore abilitante dei 24 CFU ritenuti, infatti, requisito per l'accesso ai concorsi



riservati.

E se il possesso del 24 CFU è requisito per l'accesso ai concorsi riservati come prima lo era il superamento dei corsi abilitanti, corsi non più tenuti dal Ministero è evidente che il possesso dei 24 cfu sia del tutto equiparato al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

In altri termini.

Nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire o meglio ri-definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu - per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

E se il possesso dei 24 CFU è ritenuto valido per l'accesso alle procedure concorsuali parimenti il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto deve consentire l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto che costituiscono altro percorso di accesso all'insegnamento.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto.

L'esclusione è quindi illegittima in quanto basata esclusivamente su motivi formali e non sostanziali e sostanzialmente non sulla capacità e qualità didattica che consentirà, addirittura, al ricorrente di accedere al prossimo



concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del diniego, del tutto illegittimo che non sia consentito l'accesso alla seconda fascia.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che nell'escludere il docente dal dall'accesso alla seconda fascia il decreto ministeriale determina una disparità di trattamento fra situazioni analoghe e si pone come certamente illegittimo.

Anche sulla base di tale presupposto giuridico il tribunale di La Spezia ha accolto il ricorso.

Sul punto è chiarissima la **Sentenza n. 35/2020 del Tribunale di La Spezia**: *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere:*

- *l'abilitazione,*
- *oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).*

Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si



tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it).

Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].

Non si giunge a soluzione differente richiamando la recente decisione della Corte costituzionale 4 giugno 2019, n. 130.

In quel caso, la Corte ha ritenuto che il possesso del dottorato di ricerca non possa essere equiparato al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni che legittimano all'insegnamento.

Convienne riportare alcuni passi della motivazione di quella decisione.

La Corte ha infatti osservato che i «corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

È pur vero che ai dottorandi è consentito l'affidamento di una



limitata attività didattica.

Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca (art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998).

Viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico- didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Coerentemente con tali premesse, il giudice costituzionale è giunto alla conclusione che «... <in> considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento “ontologicamente diverso”, rispetto a



quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato».

Orbene, proprio sulla scorta di questo insegnamento, giova osservare che, nel caso di specie, la situazione è del tutto differente; infatti, mentre il dottorato è un titolo che attesta ampie e profonde conoscenze scientifiche ma non l'aver anche competenza nella didattica, i 24 CFU certificato che il loro possessore ha acquisito conoscenze in quegli ambiti che rilasciano competenze (per usare le parole della Corte) «disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Infatti, i 24 CFU debbono essere conseguiti nelle «discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche» (art. 5, d.lgs. n. 59 del 2017).

Anche da questo punto di vista, si conferma il fondamento delle richieste di parte attrice.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la domanda deve trovare accoglimento, come da dispositivo.”

Il Ministero dell'Istruzione, in buona sostanza, non smentisce il ragionamento formulato dal Giudice di prime cure.

Ma v'è di più.

La carenza argomentativa della decisione di primo grado si evidenzia indubitabilmente ove si esaminino la circostanza che il giudice di primo grado non ha in alcun modo risposto all'ulteriore argomento, avanzato nel secondo motivo di ricorso in cui veniva



evidenziato un decisivo argomento costituito dal fatto che il MIUR attribuisce *valore abilitante al possesso del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu attribuendola possibilità di partecipare al corso di specializzazione sul sostegno, riservato ex lege ai docenti abilitati all'insegnamento su classi di concorso curriculari (materia).*

In sostanza il secondo motivo di ricorso, del tutto omesso all'esame del giudice di primo grado il ricorrente ha evidenziato la circostanza che, chiaramente, il possesso dei 24 CF o unitamente a quello del diploma di laurea attribuisce la possibilità di partecipare al corso di specializzazione sul sostegno.

Tale corso di specializzazione è riservato *ex lege* ai docenti abilitati all'insegnamento.

È del tutto evidente allora che essendo sia i docenti abilitati all'insegnamento sia coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea oltre ai 24 CFU facoltà a partecipare al corso di specializzazione sul sostegno vi è una totale equiparazione del possesso dei 24 CF , unitamente al possesso del diploma di laurea, al possesso dell'abilitazione.

Tale argomento che oltre ad essere fortemente significativo della ridefinizione dell'abilitazione effettuata dal legislatore ed esposto come espresso motivo di ricorso il tribunale di Firenze nulla ha dedotto o motivato.

Pare ricorrente sostiene che ai sensi della vigente normativa (art. 2, co. 416 l. 244/2007 e D.M. 249/2010) possano partecipare al corso di specializzazione sul sostegno soltanto i docenti abilitati all'insegnamento su materia curriculare.

Il Ministero dell'Istruzione ha attuato un comportamento



concludente consistito nel riconoscimento del valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu quale titolo di accesso al Tfa Sostegno.

Dunque, è evidente la illegittimità della condotta dell'amministrazione appellante laddove permette ai docenti in possesso del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu:

- a) di partecipare ai concorsi riservati ai docenti abilitati;
- b) di partecipare ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno ai docenti in possesso di laurea + 24 cfu;
- c) negando il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle G.I.

Come già esposto in ricorso:” *La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:*

- a) *possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;*
- b) *al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.*

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.”

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto ed affermato che dal complesso delle disposizioni normative indicate in ricorso, unitamente alla circostanza che il possesso dei 24 CFU è ormai ritenuto sufficiente per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento ruolo dei docenti – concorsi riservati ai docenti abilitati per espressa disposizione normativa (cfr. art. 1 co. 110 l. 107/2015 e art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017) e che, il possesso dei 24 cfu,



unitamente al possesso del diploma di laurea, già consente l'accesso al corso di specializzazione per il sostegno, il possesso dei 24 cfu unitamente al diploma di laurea è da considerarsi titolo abilitante e, pertanto, ordinare al MIUR convenuto l'iscrizione del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie ritenendo il titolo in possesso della ricorrente sufficiente all'accesso.

In tal senso va confermata la decisione di primo grado.

In senso conforme, copiosa giurisprudenza allegata.

La conferma della bontà del ragionamento sopra indicato è data dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: *"....un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36



mesi.

La giurisprudenza ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

Tribunale di Crotone, sentenza n. 464/2020, Tribunale di Cosenza, sentenza n. 549/2020, Tribunale di Cassino, sentenza n. 452/2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 2823/2019 Tribunale di Napoli Nord, sentenza n.1723/2020, Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 207/2020, Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 290/2020: *"Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative, si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione.*

Sulla scorta di tale ragionamento, in conformità a parte della giurisprudenza di merito, deve evidenziarsi come l'omesso inserimento come titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie (elenchi aggiuntivi) del possesso dei 24 crediti unitamente ad una laurea o un diploma ad esso equiparato appaia irragionevole e debba, dunque, ritenersi sufficiente ai fini dell'inserimento nella seconda fascia della graduatoria."

La validità della sentenza anche in ordine alla violazione del diritto dell'Unione

La sentenza del Tribunale di La Spezia va confermata anche per l'ulteriore conformità della decisione resa in riferimento alla normativa ed alla Giurisprudenza comunitaria.

Così si legge in sentenza: "... La legge 9 luglio 2015, n. 114 delegava il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di



altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B. Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, entrato in vigore il 10/02/2016, dava attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche (G.U. n. 32 del 9/2/201...."

Il Giudice afferma che il difetto di titolo abilitante osta all'esercizio delle professioni che è rimessa al legislatore nazionale.

L'affermazione è corretta ma le conclusioni cui giunge non sono consequenziali.

Ma contraddittoriamente rigetta il ricorso ritenendo che il ricorrente che pur può insegnare non possa accedere alle graduatorie (seconda fascia) che sono finalizzate al reclutamento degli insegnanti.

La contraddizione è evidente.

Non tiene conto della circostanza che così interpretato Il Decreto Ministeriale si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie che non prevedono, per l'accesso alla professione di insegnante il possesso di un titolo abilitante.

Ed infatti il ricorso di primo grado, sulla specifica questione,



fonda sulla affermazione che per svolgere la professione le direttive comunitarie (self executing) non prevedono alcun titolo abilitante.

Conseguentemente, in estrema sintesi, il ricorrente sostiene che il D.M. 374/2017 sia illegittimo laddove prevede che per l'accesso alla seconda fascia delle G.I. sia necessario un titolo di abilitazione: è proprio questa la violazione del diritto europeo oggetto del ricorso!!

Ed invero,

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Alla luce delle **disposizioni comunitarie si può affermare che:**

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo



Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per



esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

In base a quanto esposto la ricorrente, come sopra rappresentati e difesi, chiede che la Corte adita voglia accogliere le seguenti

conclusioni

respingere l'istanza di sospensiva per tutte le ragioni esposte.

Nel merito

Respingere l'appello.

Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.

Si produce

1) Procura

2) Ricorso passivo in appello.

Si rappresenta che gli ulteriori allegati sono già in atti.

3) Isola del Liri-Firenze, 14.01.2022

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

